

Rassegna Stampa

di Venerdì 10 gennaio 2025



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
	Rubrica			
	Professionisti			
25	Italia Oggi	10/01/2025	<i>Professioni, legge 4/2013 senza tutele per la malattia</i>	3
30	Italia Oggi	10/01/2025	<i>Equo compenso, norme ad hoc (A.Mascolini)</i>	4



Professioni, legge 4/2013 senza tutele per la malattia

La legge che tutela i professionisti in caso di malattia è discriminante per centinaia di migliaia di lavoratori autonomi. Tutti i professionisti di cui alla legge 4/2013, quindi coloro che non hanno un ordine ma fanno riferimento al sistema delle associazioni professionali, sono infatti esclusi dalle tutele. E questo vale sia per quelle già in vigore sia per le proposte future, come quella legata alla sospensione dei contributi previdenziali in caso di malattia del professionista. E quanto si legge nella lettera inviata dall'Istituto nazionale dei tributaristi (Int) e da Confassociazioni al ministro del lavoro Marina Calderone. Le due organizzazioni chiedono un incontro al titolare del dicastero, proprio per discutere della situazione.

Il pretesto per parlarne arriva dalla risposta al question time alla Camera della stessa Calderone, che era stata interpellata sulla possibilità di estendere anche agli adempimenti previdenziali la tutela, già in essere, per gli adempimenti fiscali. «La sospensione del versamento dei contributi previdenziali andrebbe a implementare le tutele delle professioniste e dei professionisti in stato di malattia, infortunio, maternità a rischio o che avessero figli minori in stato di malattia, come previsto dalla legge 234/2021 commi da 927 a 944», spiega Riccardo Alemanno, presidente dell'Int. «Una proposta apprezzabile. Ricordo, però, che la legge e tutte le modifiche successive escludono i professionisti di cui alla legge 4/2013 nonché quelli iscritti in registri o elenchi. Discriminazione che evidenzio dal varo della legge e su cui è stato predisposto un intervento emendativo, fatto proprio e presentato da esponenti del Parlamento, ma mai approvato», le parole di Alemanno.

Su queste basi, la richiesta di incontro al ministro: «la modifica eliminerebbe la discriminazione ponendo giustamente sullo stesso piano, nella tutela in caso di malattia, infortunio, maternità a rischio o malattia dei figli minori, tutte le professioniste e i professionisti della nostra nazione», si legge ancora nella lettera.

— © Riproduzione riservata —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



APPALTI PUBBLICI

La nuova disciplina è contenuta nel decreto legislativo correttivo del codice del 2023

Equo compenso, norme ad hoc

Appalti per servizi tecnici: è in vigore la norma speciale

Pagina a cura

DI ANDREA MASCOLINI

E' in vigore la normativa speciale sull'equo compenso per l'affidamento di appalti per servizi tecnici: ribassi calmierati fino al 35% per incarichi oltre 140.000 euro e fino al 20% per gli affidamenti diretti; sempre applicabile la verifica di congruità. La nuova disciplina è contenuta nel decreto correttivo (d.lgs. n. 209 del 31/12/2024) del codice appalti del 2023 (il d.lgs. 36/2023), che è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 45 della gazzetta ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024. La soluzione individuata nel decreto 209 - che bilancia il principio della giusta remunerazione con i vincoli dei contratti pubblici - giunge all'esito di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali divergenti sull'applicabilità al settore dei contratti pubblici della legge n. 49/2023 sull'equo compenso e sostituisce

la prassi adottata da diverse stazioni appaltanti di limitare il ribasso alle sole spese, facendo salvo l'intero restante compenso professionale.

I comma 15-bis, ter e quarter dell'articolo 41 del codice (come risultanti dalle modifiche introdotte dall'articolo 14, comma 1, lettera h) del decreto 209/2024) prevedono innanzitutto che si faccia riferimento ai corrispettivi determinati secondo le modalità dell'Allegato I.13 (che ha recepito un anno e mezzo fa il c. d. decreto parametri, che andrà a sua volta urgentemente modificato in relazione ai nuovi contenuti della progettazione) e che si aggiudichino i contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Nel caso di affidamenti oltre 140.000 euro l'importo stimato sarà considerato per il 65 per cento come un importo "a prezzo fisso", come tale non ribassabile in sede di gara; per il restante

35 per cento, l'elemento relativo al prezzo potrà essere invece oggetto di offerte al ribasso in sede di presentazione delle offerte. Per mitigare l'impatto dei ribassi sull'aggiudicazione e per dare rilievo alla componente tecnica della progettazione, la disposizione prevede che per tale residuo 35 per cento, la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento. Ben diversa è invece la regola per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati in via diretta ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) di importo inferiore ai 140.000 euro: "i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'Allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento". Quindi nella contrattazione diretta fra stazione appaltante e operatore economico si potrà scontare il compenso stimato per non più del 20%, come accadeva fino ai primi anni '90 per tutti gli affida-

menti. E' lo stesso Ministero delle Infrastrutture, nella relazione illustrativa, a chiarire che questa soluzione garantisce il principio dell'equa remunerazione del progettista, aprendo al contempo ad una valutazione competitiva tra diverse offerte economiche, al fine, in ogni caso, di valorizzare nell'affidamento quegli operatori economici che propongono migliori condizioni di economicità e qualità del servizio". Si tratta di una vera e propria disciplina speciale, come ha anche precisato il Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema a dicembre, utile "ad inferire che nella materia dei contratti pubblici non si applica la disciplina in materia di "equo compenso delle prestazioni professionali" di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49, vigendo la susseguita disciplina speciale.". Da verificare, infine, se vi saranno problemi a livello europeo, come adombrava nel suo parere l'ottava commissione della Camera con riguardo alle procedure sopra soglia UE.

Speciale appalti

Tutti i venerdì una pagina

nell'inserto Enti Locali

e una sezione dedicata su

www.italiaoggi.it/specialeappalti

